

AVVISO per la presentazione delle domande di contributo relativo alla manutenzione e per spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui all'articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) e del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 22 giugno 2022, n. 076/Pres.. ANNO 2022

1. Oggetto

1. Il presente Avviso fissa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del *"Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per le manutenzioni e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota di cui all'articolo 2, comma 20 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)"*, nel prosieguo *Regolamento*, le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo per la manutenzione e per le spese necessarie all'approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso i rifugi alpini di cui all'articolo 33, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

2. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi gli enti o le associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il beneficiario deve essere proprietario del rifugio alpino o disporre di altro titolo idoneo, comprovante la disponibilità dell'immobile.

3. Struttura competente e Risorse Disponibili

1. La struttura competente alla gestione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio turismo e commercio della Direzione centrale attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, via Sabbadini 31 – 33100 Udine, domicilio digitale PEC: economia@certregione.fvg.it che provvede alla concessione dei contributi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Avviso, è messa a disposizione per l'anno 2022 una dotazione finanziaria pari a euro 950.000 per le spese di investimento e pari a euro 50.000 per le spese correnti.

4. Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti spese di investimento:
 - a) manutenzioni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), inclusi gli impianti per l'aumento dell'efficienza energetica;
 - b) acquisto ed installazione di arredi interni ed esterni ed attrezzature per le telecomunicazioni;
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese correnti:
 - a) approvvigionamento e trasporto in quota dei materiali e delle derrate;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario.
3. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) le spese oggetto di indennizzo assicurativo, liquidato o liquidabile, per i danni eventualmente subiti dal rifugio;
 - b) qualsiasi spesa non supportata da giustificativi di spesa validi ai fini fiscali, quali lavori in economia;
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora non costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

d) costi per il personale dipendente e di consulenza e collaborazione non inerenti a spese tecniche di cui all'articolo 4, comma 1;

e) ogni altra spesa non elencata all'articolo 4 del Regolamento.

4. Le spese di cui al comma 1 sono sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, mentre le spese di cui al comma 2 possono essere sostenute anche a partire dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

5. Le spese dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 31, comma 1 della L.R. 7/2000 e s.m.i. dove si prevede che: *"Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti, affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."*

6. Qualsiasi variazione dell'iniziativa deve essere comunicata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

5. Regime di aiuto e normativa di riferimento

1. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n.1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53 (Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio) e 56 (Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali) del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, in presenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Regolamento (UE) 651/2014.

3. Nella domanda di contributo il beneficiario dovrà indicare i regimi scelti, nel rispetto dei requisiti richiesti dai regolamenti europei sopra richiamati.

6. Intensità del contributo

1. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione del regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013.

2. L'importo del contributo concedibile a favore di ciascun soggetto richiedente è calcolato nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i contributi concessi in applicazione dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014, qualora ai sensi del comma 8 del suddetto articolo l'aiuto non supera i 2 milioni di euro. Per importi di aiuto all'investimento superiori ai 2 milioni di euro l'importo del contributo concedibile è calcolato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. Per i contributi concessi in applicazione dell'art. 56 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, l'importo dell'aiuto non supera l'80 % della differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli. Per «risultato operativo» deve intendersi (ex articolo 2, punto 39, del Regolamento (UE) n. 651/2014) la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle

entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole.

4. Resta a carico del beneficiario la quota di spesa ammissibile eventualmente non coperta dal contributo regionale o da altri finanziamenti concessi.

7. Cumulabilità

I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento sono cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (UE) 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (UE) 651/2014.

8. Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, compilata sulla base del modello allegato e sottoscritta dal richiedente, una per singolo rifugio, è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio, **esclusivamente per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.**

2. La domanda è presentata **dalle ore 10.00 del 31/10/2022 e non oltre le ore 12.00.59 del giorno 18/11/2022.** Le domande presentate al di fuori dei suddetti termini sono archiviate d'ufficio.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è corredata della seguente documentazione:

- a) una relazione illustrativa con descrizione dettagliata degli interventi proposti, sottoscritta dal richiedente, contenente l'indicazione dei tempi previsti per la loro realizzazione;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente il contributo sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 (Modulo 1);
- d) per le spese di cui all'articolo 4, comma 1, la documentazione di cui agli articoli 56 o 59ⁱ della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" (vedi modulo domanda - parte allegati; per quadro economico vedi modello 4 fac-simile QE);
- e) per le spese di cui all'articolo 4, comma 2, copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare firmati dal fornitore e intestati al soggetto richiedente, ovvero, per spese già sostenute, copia delle fatture elettroniche unitamente alla dichiarazione di conformità delle stesse agli originali depositati e conservati nel rispetto della disciplina vigente, regolarmente quietanzate.

4. Per i contributi concessi in applicazione dell'art. 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 o in applicazione dell'art. 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 dovranno essere presentati anche, rispettivamente, il Modulo 2 o il Modulo 3, allegati al presente Avviso.

5. Le domande sono bollate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo, dovranno essere indicati gli estremi della relativa norma di esenzione.

9. Procedimento e Avvio del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del Regolamento, gli incentivi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2. L'avvio del procedimento è comunicato ai sensi dell'art. 14, comma 3 della L.R. 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione Turismo e Commercio - dopo la scadenza del termine finale per la

presentazione delle domande e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

10. Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del direttore del Servizio Turismo e Commercio entro novanta giorni successivi al termine di scadenza della presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni del procedimento istruttorio di cui alla legge regionale 7/2000 e s.m.i. e L. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
2. Il decreto di concessione stabilisce il totale della spesa ammessa per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i termini di avvio e di conclusione dell'intervento, nonché il termine e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
3. Dalla data del decreto di concessione decorrono 36 (trentasei) mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.
4. Il contributo è revocato e/o rideterminato nei casi di cui all'art. 15 del Regolamento.

11. Erogazione del contributo

1. Su richiesta del beneficiario può essere liquidato un anticipo del contributo concesso con le seguenti modalità:
 - a) per le spese di cui all'art. 4, comma 1, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 57 o 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14;
 - b) per le spese di cui all'art. 4, comma 2, fino ad un massimo del 70 per cento ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000.

12. Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le norme del Regolamento e le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e s.m.i., ed alla L. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché alla legge regionale 14/2002 e s.m.i. e alla legge regionale 19/2009, come richiamate dal Regolamento.

13. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2013 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

1. Sul sito istituzionale della Regione- sezione Turismo e Commercio - è pubblicata l'informativa emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

ⁱ Art. 56 LR 14/2002 (Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

2. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto. In caso di delegazioni

amministrative intersoggettive o trasferimenti fondi per le funzioni di cui all'articolo 51 comma 3, lettere b) ed e), assentite ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), per la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo si applica apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, rispetto al quadro economico iniziale, per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli finanziati, di cui sia riconosciuta la necessità in un quadro economico approvato dall'ente.

4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.

4 ter. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. (ABROGATO)

Art. 59 LR 14/2002 (Concessione del finanziamento a soggetti privati)

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.